Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 26 gennaio 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. *Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda,* si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1969, n. **1074.**
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — RESTIVO — GAVA — BOSCO — MISASI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto (Roma, 20 luglio 1967).

Il Governo italiano e l'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato (UNIDROIT);

Considerato che l'art. 2 dello statuto organico dello Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato del 15 marzo 1940, con i successivi emendamenti, prevede che i privilegi e le immunità dell'Istituto, e dei suoi agenti e funzionari trovino la loro definizione con accordi da stipularsi con i Governi partecipanti;

Hanno convenuto che i privilegi e le immunità di cui al suddetto articolo 2 dello statuto organico sopra richiamato debbano intendersi definiti nel modo seguente:

Articolo 1
Sede

1. La sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato è stabilita nel palazzo Aldobrandini in Roma ad esso assegnato.

2. Il Governo italiano non può, senza il concorso del Consiglio di direzione dell'Istituto, destinare neppure parzialmente ad altro uso la sede anzidetta.

Articolo 2
Beni, locali ed archivi

1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento dei propri fini istituzionali, sono esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi, salvo che si tratti di atti esecutivi relativi a rapporti sottoposti alla giurisdizione italiana.

2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili.

Articolo 3
Agevolazioni fiscali

1. L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

2. L'Istituto è parificato alle amministrazioni statali italiane agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

3. Il materiale scientifico e culturale (libri, riviste, giornali, manoscritti e documenti vari), il materiale e le attrezzature di ufficio importati dall'Istituto per usi inerenti ai suoi fini ufficiali, ivi compreso il materiale destinato ad usi inerenti agli stessi fini, inviati allo Istituto da Governi o da Enti a titolo gratuito o di contribuzione, sono esenti da diritti doganali e da gravami relativi all'importazione. Detto materiale non potrà essere alienato nel territorio della Repubblica italiana se non alle condizioni stabilite dalle competenti autorità italiane.

Articolo 4
Agevolazioni finanziarie e valutarie

1. Il Governo italiano agevola l'Istituto nelle operazioni di cambio attinenti alle esigenze delle sue funzioni e dà il suo appoggio affinchè esso effettui le dette operazioni alle migliori condizioni.

2. L'Istituto è autorizzato a ricevere sovvenzioni dagli Stati membri nella moneta legale degli Stati stessi ed a depositarle ed utilizzarle per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia nel territorio dello Stato sovventore sia in quello di altro Stato, senza obbligo di cessione o di denunzia della relativa valuta alle autorità italiane.

Articolo 5
Comunicazioni

L'Istituto gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Stato o rappresentanza estera in Italia, per quanto concerne la precedenza e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e telefoniche.

Articolo 6
Privilegi ed immunità dei rappresentanti dei Governi e agenti

1. I rappresentanti dei Governi partecipanti, i rappresentanti di Istituti o Organizzazioni internazionali che prendono parte alle riunioni convocate dall'Istituto e gli agenti dell'Istituto stesso, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio della loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;

b) esenzione per essi e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalità prescritte per gli stranieri;

c) facilitazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio ed i loro bagagli personali, pari a quelle accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione temporanea ufficiale.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati agenti: il Presidente dell'Istituto, il Segretario generale, i membri del Consiglio di direzione o i loro delegati, i membri del Tribunale amministrativo nonchè i delegati permanenti dell'Istituto presso le altre Organizzazioni internazionali.

I nomi degli agenti verranno segnalati dal Presidente dell'Istituto al Ministero degli affari esteri.

Articolo 7
Privilegi ed immunità dei funzionari

1. I funzionari dell'Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti;

b) esenzione — per i funzionari che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la loro residenza abituale in Italia da data anteriore a quella della fondazione dell'Istituto — da ogni imposta diretta erariale o di enti locali sugli stipendi, emolumenti ed indennità che siano loro versati a titolo di remunerazione dallo Istituto;

c) diritto, per i funzionari che non siano di nazionalità italiana, di importare in franchigia dai diritti doganali ed esenti da ogni altra restrizione, il mobilio e gli effetti personali purchè l'importazione avvenga entro un anno dalla data della loro immissione in funzione all'Istituto, e di esportare detti oggetti alle medesime condizioni al momento della loro partenza definitiva.

2. Le categorie dei funzionari dell'Istituto ai quali sono applicati i privilegi e le immunità previste dal

presente articolo saranno determinate dal Presidente dell'Istituto, d'accordo con il Ministero degli affari esteri.

3. I privilegi e le immunità di cui sopra sono concessi ai funzionari nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio personale dei medesimi.

L'Istituto avrà quindi il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità nei confronti di qualsiasi funzionario nei casi in cui, a suo giudizio, detta immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere rimossa senza arrecar pregiudizio agli interessi dell'Istituto.

Articolo 8

Agli agenti ed ai funzionari indicati negli articoli 6 e 7 verrà rilasciata una carta speciale con l'indicazione della qualifica ufficiale e l'attestazione che essi godono, rispettivamente, dei privilegi e delle immunità specificate in detti articoli.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo che il Governo italiano avrà notificato all'Istituto che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dall'ordinamento italiano.

FATTO a Roma, il 20 luglio 1967, in duplice esemplare.

Per il Governo italiano
FANFANI

Per l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato
Ernesto EULA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969.

Sostituzione di un commissario liquidatore del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1965, al registro n. 10, foglio n. 23, con il quale — ai sensi dell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — si provvedeva ad elevare a tre il numero dei commissari liquidatori del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, nominando a tale incarico, con decorrenza dalla data del decreto stesso, il dott. Orazio Sciacca, il prof. avv. Gaetano Liccardo e il rag. Francesco Di Bitetto;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1969, al registro n. 6, foglio n. 152, con il quale l'ing. Mario Tavernini è stato nominato commissario liquidatore del suddetto ente in sostituzione del rag. Francesco Di Bitetto;

Ritenuta l'opportunità di revocare l'incarico di commissario liquidatore del consorzio predetto al dott. Orazio Sciacca a causa delle incombenze e degli impegni derivanti allo stesso dalla nomina a direttore generale dell'E.N.P.A.S.;

Vista la comunicazione fatta all'interessato in data 27 giugno 1969 ai sensi dell'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto di non accogliere le conseguenti controdeduzioni del medesimo dott. Orazio Sciacca;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'avvocato Antonio Vitale è nominato commissario liquidatore del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Orazio Sciacca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1969

SARAGAT

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1969
Registro n. 13 Previdenza sociale, foglio n. 98

(403)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1969.

Sostituzione di due componenti il comitato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968 concernente la ricostituzione del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1969 con il quale il dott. Sergio Parboni assume le funzioni di direttore generale delle importazioni e delle esportazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1969 con il quale l'ispettore generale dott. Metello Bilotta è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Sergio Parboni, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro effettivo del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, in sostituzione del direttore generale dott. Carmelo La Rosa destinato ad altro incarico.

Il dott. Metello Bilotta, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero è nominato membro effettivo del comitato previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica in sostituzione del dott. Giuseppe Scala, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1969

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1969
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 292

(486)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1969.

Autorizzazione alla S.p.a. « Società dei silos e magazzini generali di La Spezia », ad istituire ed esercitare nel porto di La Spezia - molo Garibaldi, un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 19 maggio 1967, con la quale la S.p.a. « Società dei silos e magazzini generali di La Spezia » con sede in La Spezia, piazza S. Agostino n. 17, ha chiesto l'autorizzazione ad istituire ed esercitare un magazzino generale sul molo Garibaldi nel porto di La Spezia, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 283 del 26 luglio 1967, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Visto il certificato in data 2 luglio 1969, vistato dall'ufficio del genio civile per le opere pubbliche di Genova, dal quale risulta che le opere di costruzione degli impianti e della relativa recinzione sono state regolarmente eseguite, in base ai progetti approvati;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a « Società dei silos e magazzini generali di La Spezia » con sede in La Spezia, piazza S. Agostino, 17 è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale sul molo Garibaldi, nel porto di La Spezia, costituito da un silos a celle della capacità complessiva di 32.000 tonnellate circa e da un seminterrato meglio descritti nelle planimetrie presentate a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Nelle celle del silos possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed esteri e nel seminterrato merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel suddetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con la deliberazione n. 283 del 26 luglio 1967.

Art. 3.

La S.p.a. « Società dei silos e magazzini generali di La Spezia » è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale, di cui all'art. 1 del presente decreto, una cauzione il cui ammontare è stabilito in L. 20.000.000 (ventimilioni), salvo successive determinazioni.

L'amministrazione del magazzino generale deve essere tenuta presso la sede del magazzino stesso.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(436)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1970.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 859, sulle norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, che istituisce il fondo di previdenza della categoria, con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1966, concernente la costituzione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Vista la nota n. 1267 del 4 agosto 1969, con la quale l'Associazione nazionale professionale assistenti di volo designa il sig. Sergio Martinelli quale membro effettivo del comitato di vigilanza predetto in rappresentanza degli assistenti di volo ed in sostituzione del sig. Cesare Casadio, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico con comunicazione in data 28 luglio 1969;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione,

Decreta:

Il sig. Sergio Martinelli è nominato membro effettivo del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo in rappresentanza degli assistenti di volo ed in sostituzione del sig. Cesare Casadio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(435)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti, somministrati ai dipendenti da tutte le categorie di aziende della provincia di Firenze, è determinato come segue:

L. 40 per il 1° piatto;
L. 80 per il 2° piatto;
L. 120 per due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(426)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti, somministrati ai dipendenti delle aziende operanti nella provincia di Arezzo, è determinato come segue:

1° piatto L. 40;
2° piatto L. 80.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(424)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per di assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende operanti nella provincia di Rovigo, con esclusione degli impiegati di aziende agricole, dei salariati agricoli e dei tavoleggianti dipendenti da ristoranti, trattorie e osterie, è determinato come segue:

Vitto: L. 10.000 mensili;
Alloggio: L. 2.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(425)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1970.

Nuovi tipi di contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquavite di cereali, acquavite di canna, acquavite di frutta e acquavite di vinaccia (grappa), del taglio fino a litri 1/10 e da litri 1/4.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

SENTITO

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1773;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1959;

Vista la nota di adesione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 135229 del 17 novembre 1969;

Decreta:

Art. 1.

I tipi di contrassegni di Stato in fascetta per l'identificazione dei recipienti contenenti acquavite di cereali, acquavite di canna, acquavite di frutta e acquavite di vinaccia (grappa), del taglio fino a litri 1/10 e da litri 1/4, istituiti col decreto ministeriale 16 giugno 1959, sono sostituiti da quelli riportati in fac-simile nell'allegato al presente decreto, ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Carta bianca: liscia, filigranata in chiaro.

Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.

Formato carta: mm. 22 × 102.

Formato stampa: mm. 20×100.

Stampa:

calcografica: a due colori per la cornice, il fondo, i due rosoni decorativi, uno dei quali porta inserito lo stemma dello Stato e tutte le leggende fisse;

tipografica: la numerazione, la serie alfabetica, la sottoserie, il numero e l'indicazione dei tagli.

Il contrassegno è formato da una fascetta, uguale per tutti e quattro i tipi, composta da un motivo di bianco linea che incornicia un fondo numismatico su cui, alle due estremità, sono posati due rosoni decorativi a bianco linea, dove, al centro di quello a sinistra, è inserito lo stemma dello Stato, trattato graficamente.

Le leggende sono disposte su quattro linee nello spazio compreso tra i due rosoni, e lette dall'alto sono: IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI CEREALI (o IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI CANNA O IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI FRUTTA O IMPOSTA FABBRICAZIONE GRAPPA). Sotto e al centro di questa prima riga è posta la leggenda - CONTRASSEGNO DI STATO - (questa come le altre che seguono, uguali per tutti i tipi). Più in basso, sfalzata a destra la SERIE -, segue la serie alfabetica, ed infine su una stessa linea in basso, a sinistra, la sottoserie, - SOTTOS. -, segue la cifra e a destra il - N. - seguito dal numero. I caratteri delle leggende sono chiaroscurati meno quelli del « Contrassegno di Stato », che sono in bastoncino rotondo.

Sulla linea della serie alfabetica a sinistra, la indicazione del taglio - FINO A LITRI 1/10 - oppure DA LITRI 1/4.

Colori

Per i tagli fino a litri 1/10:

Cornice, fondo, esterno dei rosoni decorativi e leggende: *grigio bluastro;* elemento centrale del rosone di destra e stemma dello Stato: *verde.*

Per i tagli da litri 1/4:

Cornice, fondo, esterno dei rosoni decorativi e leggende: *bruno;* elemento interno del rosone di destra e stemma dello Stato: *rosso.*

Art. 2.

E' consentito l'impiego dei contrassegni di vecchio tipo fino all'esaurimento delle scorte esistenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1970

Il Ministro: Bosco

(528)
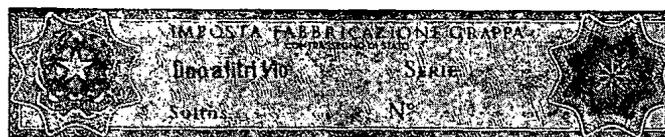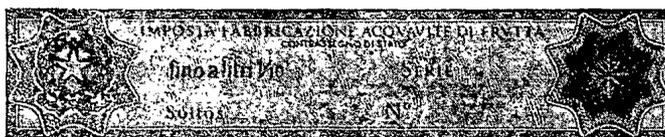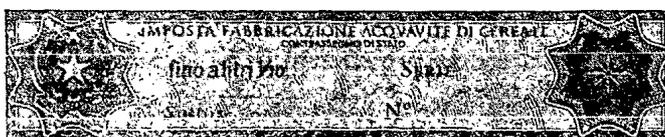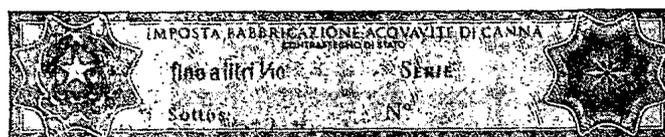
DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1970.

Ricostituzione del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale delle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 638, istitutiva del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto presidenziale 16 marzo 1966, concernente la nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1965 relativo alla costituzione del comitato amministratore del fondo di previdenza predetto e successivo decreto 3 agosto 1967 di sostituzione di un membro dell'organo medesimo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione del comitato amministratore in questione a seguito della scadenza del quadriennio di durata in carica;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Bastianini Sergio, Gridelli Giorgio, Mercuri rag. Sergio, Morra Teresio e Truzzi Gian Luigi, in rappresentanza dei lavoratori delle aziende private del gas;

Cugnin avv. Luigi, Foroni ing. Silvio e Reposi rag. Sergio, in rappresentanza degli industriali del gas;

Astarita dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che partecipa con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(434)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa operaia di consumo San Giuliano Milanese S.r.l. », con sede in San Giuliano Milanese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 12-14 giugno, 23-30 settembre e 2-13 ottobre 1969 alla società « Cooperativa operaia di consumo San Giuliano Milanese S.r.l. », con sede in San Giuliano Milanese (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa operaia di consumo San Giuliano Milanese S.r.l. », con sede in San Giuliano Milanese (Milano), costituita per rogito notaio dott. Virgilio Neri in data 9 dicembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Ermanna Maria Zani ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(362)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende commerciali e dai professionisti ed artisti della provincia di Alessandria, è determinato come segue:

L. 6.700 mensili per un pasto al giorno;
L. 13.400 mensili per due pasti al giorno;
L. 6.700 mensili per l'alloggio;
L. 20.100 mensili per vitto e alloggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(427)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di composizione architettonica presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di composizione architettonica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(612)

Vacanza della seconda cattedra di farmacologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di farmacologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(613)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1969, registro n. 99, foglio n. 104, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Cuneo Ravaschio Maddalena, avverso la comunicazione ministeriale con cui si rigettava un esposto presentato dalla stessa in ordine all'esito negativo degli esami di abilitazione tecnica commerciale sostenuti dalla figlia Cuneo Ljnnellen.

(370)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa a responsabilità limitata Vetraria San Giovanni », con sede in San Giovanni Valdarno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 gennaio 1970 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa a responsabilità limitata Vetraria San Giovanni », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), composto dai signori:

Fusco Raffaele, presidente;
Papini Emilio e Bagiardi Vilfredo, membri.

(363)

Scioglimento d'ufficio della società di mutuo soccorso fra operai, autisti e contadini di Palazzolo Vercellese

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 dicembre 1969, la società di mutuo soccorso fra operai, autisti e contadini di Palazzolo Vercellese (Vercelli), costituita nel 1890, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(407)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roma sud est », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 gennaio 1970, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roma sud est », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 30 giugno 1970.

(365)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « C.L.E.A.T. », con sede in Taranto, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 dicembre 1969, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « C.L.E.A.T. », con sede in Taranto, costituita in data 14 marzo 1962 per atto del notaio Vincenzo Palmieri.

Dalla data del decreto il dott. Guido Ascatigno è stato nominato commissario governativo di detta società per un periodo di sei mesi.

(366)

MINISTERO DELL INTERNO

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1970, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(443)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.019.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(391)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.611.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(392)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Errata-corrige

All'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 1969 « Costituzione della commissione consultiva centrale per la pesca marittima », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1970, dove è scritto: « Forgnone dott. Pietro, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero; sociale; » leggasi: « Forgnone dott. Pietro, direttore di sezione, *in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;* ».

(729)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1968 al 31 luglio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 509/68, n. 1009/68, n. 1638/68, n. 86/69 e n. 721/69 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 123/67 (settore pollame) esportati verso i Paesi terzi.

Periodo dal 1° *luglio* 1968 *al* 31 *luglio* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg., salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
01.05	01	Volatili vivi da cortile:	
		A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati «pulcini»:	
		— per le esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusi i loro territori e possedimenti extraeuropei, ad eccezione della Turchia e dell'U.R.S.S. . . .	0,0250 (per unità)
		— per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi ed i territori e possedimenti extraeuropei dei Paesi terzi	0,0350 (per unità)
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	
		A. volatili interi:	
		I. galli, galline e polli:	
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati «polli 83%»	0,1425
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 70%»	0,1625
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 65%»	0,1725
		II. anatre:	
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate «anatre 85%»	0,1425
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate «anatre 70%»	0,1700
	24	IV. tacchini	0,1134
	27	V. faraone	0,1535
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	31	I. disossate	0,2251
		II. non disossate:	
		a. metà o quarti:	
	34	1. di galli, galline e polli	0,0989
	37	2. di anatre	0,1345
	44	4. di tacchini	0,1134
	47	5. di faraone	0,1535
	51	b. ali intere, anche senza la punta	0,0852
	64	d. petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) . .	0,1562
	77	e. cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diverse dalle oche e dai tacchini)	0,1379
02.03	04	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
		B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	0,1400
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		B. altre:	
		I. di volatili:	
	14	a. contenenti, in peso, 57% o più di carni di volatili (1)	0,3500
	17	b. contenenti, in peso, 25% o più ma meno del 57% di carni di volatili (1)	0,1750

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Periodo dal 1° agosto 1968 al 31 gennaio 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg., salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
01.05		Volatili vivi da cortile:	
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »:	
		— per le esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusi i loro territori e possedimenti extraeuropei, ad eccezione della Turchia e dell'U.R.S.S. . . .	0,0250 (per unità)
		— per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi ed i territori e possedimenti extraeuropei dei Paesi terzi	0,0350 (per unità)
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	
		A. volatili interi:	
		I. galli, galline e polli:	
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		II. anatre:	
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1425
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1700
	24	IV. tacchini	0,1318
	27	V. faraone	0,1784
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	31	I. disossate	0,2755
		II. non disossate:	
		a. metà o quarti:	
	34	1. di galli, galline e polli	0,1142
	37	2. di anatre	0,1563
	44	4. di tacchini	0,1318
	47	5. di faraone	0,1784
	51	b. ali intere, anche senza la punta . .	0,0918
	64	d. petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) . .	0,1751
	77	e. cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diverse dalle oche e dai tacchini)	0,1538
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	04	B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	0,1625
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		B. altre:	
		I. di volatili:	
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	0,3533
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (1)	0,1850

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Periodo dal 1° febbraio 1969 al 31 luglio 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg., salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
01,05		Volatili vivi da cortile:	
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »:	
		— per le esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusi i loro territori e possedimenti extraeuropei, ad eccezione della Turchia e dell'U.R.S.S. . . .	0,0250 (per unità)
		— per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi ed i territori e possedimenti extraeuropei dei Paesi terzi	0,0350 (per unità)
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	
		A. volatili interi:	
		I. galli, galline e polli:	
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		II. anatre:	
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1429
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1732
	24	IV. tacchini	0,1460
	27	V. faraone	0,1977
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	31	I. disossate	0,3056
		II. non disossate:	
		a. metà o quarti:	
	34	1. di galli, galline e polli	0,1725
	37	2. di anatre	0,1732
	44	4. di tacchini	0,1460
	47	5. di faraone	0,1977
	51	b. ali intere, anche senza la punta	0,1019
	64	d. petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) . .	0,1949
	77	e. cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diverse dalle oche e dai tacchini)	0,1712
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	04	B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	0,1802
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		B. altre:	
		I. di volatili:	
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	0,3918
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (1)	0,2351

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione. Il peso della pelle è preso in considerazione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 31 luglio 1969

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-7-1969	2-7-1969	3/4-7-1969	5/7-7-1969	8-7-1969	9-7-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	37.737,50	37.737,50	37.737,50	37.737,50	37.737,50	37.737,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	37.893,75	37.893,75	37.893,75	37.893,75	37.893,75	37.893,75
10.02	01,04	Segala	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.143,75	28.143,75	28.612,50
10.03	01,04	Orzo	31.431,25 (*a*)	31.431,25 (*a*)	32.368,75 (*a*)	32.368,75 (*a*)	32.837,50 (*a*)	32.837,50 (*a*)
10.04	01,04	Avena	27.506,25 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.600,00 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	25.900,00 (*a*)	25.900,00 (*a*)	25.900,00 (*a*)	25.900,00 (*a*)	25.900,00 (*a*)	25.243,75 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	25.900,00 (*a*)	25.900,00 (*a*)	25.900,00 (*a*)	25.900,00 (*a*)	25.900,00 (*a*)	25.243,75 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	16.612,50	17.237,50	17.862,50	17.237,50	17.237,50	17.237,50
10.07-B	04	Miglio	34.581,25 (*a*)	34.581,25 (*a*)	34.581,25 (*a*)	34.581,25 (*a*)	34.581,25 (*a*)	34.581,25 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.000,00 (*a*)	29.000,00 (*a*)	29.000,00 (*a*)	28.437,50 (*a*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25
11.01-B	05	Farine di segala	47.256,25	47.256,25	47.256,25	46.687,50	46.687,50	47.343,75
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	64.556,25	64.556,25	64.556,25	64.556,25	64.556,25	64.556,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	10/11-7-1969	12/15-7-1969	16-7-1969	17-7-1969	18-7-1969	19/22-7-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	37.737,50	37.737,50	37.737,50	37.737,50	37.737,50	37.737,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	37.893,75	37.893,75	36.956,25	36.956,25	36.956,25	37.425,00
10.02	01,04	Segala	28.612,50	28.612,50	28.612,50	28.612,50	28.612,50	28.612,50
10.03	01,04	Orzo	33.306,25 (a)	33.306,25 (a)	33.306,25 (a)	33.306,25 (a)	33.306,25 (a)	33.775,00 (a)
10.04	01,04	Avena	26.600,00 (a)	26.600,00 (a)	26.600,00 (a)	26.600,00 (a)	26.600,00 (a)	26.600,00 (a)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	25.243,75 (a)	25.243,75 (a)	25.243,75 (a)	25.243,75 (a)	25.243,75 (a)	25.243,75 (a)
10.05-B	04	Granturco altro	25.243,75 (a)	25.243,75 (a)	25.243,75 (a)	25.243,75 (a)	25.243,75 (a)	25.243,75 (a)
10.07-A	01	Grano saraceno	17.237,50	17.862,50	17.862,50	17.862,50	17.862,50	17.862,50
10.07-B	04	Miglio	34.581,25 (a)	34.581,25 (a)	33.487,50 (a)	33.018,75 (a)	32.393,75 (a)	33.175,00 (a)
10.07-C	11	Sorgo e durra	28.437,50 (a)	28.437,50 (a)	28.437,50 (a)	28.437,50 (a)	26.562,50 (a)	25.937,50 (a)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25
11.01-B	05	Farine di segala	47.343,75	47.343,75	47.343,75	47.343,75	47.343,75	47.343,75
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	64.556,25	64.556,25	63.343,75	63.343,75	63.343,75	64.075,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75

(a) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	23-7-1969	24/25-7-1969	26/28-7-1969	29-7-1969	30-7-1969	31-7-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	37.737,50	37.737,50	38.206,25	38.206,25	38.206,25	38.206,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	38.050,00	38.050,00	38.456,25	38.456,25	38.456,25	38.456,25
10.02	01,04	Segala	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
10.03	01,04	Orzo	33.775,00 (*a*)	34.243,75 (*a*)	34.243,75 (*a*)	34.243,75 (*a*)	34.868,75 (*a*)	34.868,75 (*a*)
10.04	01,04	Avena	26.600,00 (*a*)	26.600,00 (*a*)	26.600,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	26.306,25 (*a*)	26.306,25 (*a*)	25.743,75 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	26.306,25 (*a*)	26.306,25 (*a*)	25.743,75 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	17.862,50	17.237,50	17.237,50	17.237,50	17.237,50	17.237,50
10.07-B	04	Miglio	33.175,00 (*a*)	33.175,00 (*a*)	33.175,00 (*a*)	33.175,00 (*a*)	33.175,00 (*a*)	33.175,00 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	25.312,50 (*a*)	25.312,50 (*a*)	25.312,50 (*a*)	25.937,50 (*a*)	26.937,50 (*a*)	26.937,50 (*a*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	40.906,25	40.906,35	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25
11.01-B	05	Farine di segala	48.656,25	48.656,25	48.656,25	48.656,25	48.656,25	48.218,75
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	65.043,75	65.043,75	65.668,75	65.668,75	65.668,75	65.668,75
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

AVVERTENZA

Nella Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida per il periodo dal 1° dicembre 1967 al 31 dicembre 1967 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 31 dicembre 1968) deve essere apportata la seguente modificazione:

pagina 7630 - Prelievi validi il 20 dicembre 1967: voce ex 11.02-A-I (numero di statistica 024), semole e semolini di frumento tenero: leggere nella colonna 7 il prelievo lire « 49.993,75 » anzichè « 49.903,75 ».

(10951)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° luglio 1969 « Restituzione dei prelievi per prodotti dei settori dei cereali, riso, zucchero, latte e prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea (periodo 1° giugno 1967-28 luglio 1968) » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 27 dicembre 1969 alla tabella n. 2, parte I, ove è scritto « *30.05* - Destrina ... » deve leggersi « *35.05* - Destrina ... ».

(456)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Sangermano »

Con decreto n. 1067 del 9 gennaio 1970 la S.p.A. dell'acqua minerale di San Michele, con sede in Napoli, via Orazio 54, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sangermano », che sgorga dalla sorgente in località San Michele del comune di Vitulazio (Caserta).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1500, 1000, 750, 500 e 250 cc., che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 30,5 × cm. 10,5 per i recipienti da 1500 cc, di cm. 18 × cm. 11 per quelli da 1000 cc, di cm. 17,5 × cm. 10,5 per quelli da 750 cc, di cm. 15 × cm. 10 per quelli da 500 cc. e di cm. 12 × cm. 8 per quelli da 250 cc.

Nella parte centrale delle predette etichette, in senso orizzontale, vi saranno due striscie parallele in colore bleu.

Sulle stesse etichette, da sinistra a destra verranno riportati, in caratteri neri ed in separati riquadri, i dati relativi alle costanti chimiche e fisico-chimiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 12 marzo 1969 dal prof. Mario Covello, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Napoli, le proprietà terapeutiche indicate in data 2 luglio 1968 dal prof. Mariano Messini, direttore dell'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica dell'Università di Roma.

Figureranno nella parte centrale, le diciture « Sangermano » « Acqua Minerale Naturale » « Leggera Purissima » « S.p.A. dell'acqua minerale di San Michele, Sede via Orazio, 54, Napoli, stabilimento in Vitulazio (CE) » ed in basso saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Seguiranno altre indicazioni terapeutiche, formulate in data 10 luglio 1969 dal prof. Salvatore Barberi, direttore dell'istituto di clinica pediatrica dell'Università di Messina, ed in data 27 giugno 1969 dal prof. Leonardo Donatelli, direttore dell'istituto di farmacologia e tossicologia dell'Università di Napoli. Infine, il giudizio di purezza batteriologica, formulato il 10 marzo 1969 dal prof. Alfredo Paoletti, direttore dell'istituto d'igiene della facoltà di scienze dell'Università di Napoli.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al citato decreto.

L'acqua minerale, da un pozzo profondo circa 40 metri verrà addotta, mediante tubazione in acciaio inossidabile della lunghezza di circa 300 metri, a due serbatoi di acciaio inossidabile, siti nell'ambito dello stabilimento — che dovrà essere costruito entro due anni dalla data del presente decreto — per essere poi imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua.

Intorno alla sorgente sarà costruita una zona di protezione igienica del raggio di metri 200, recintata da paletti con filo di ferro spinato e provvista di razionale sistemazione delle opere di scolo delle acque superficiali.

(315)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami per il conferimento di cinquantadue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono in atto vacanti ottantadue posti e che di essi quarantuno risultano già messi a concorso con decreto ministeriale 1° luglio 1969 tuttora in espletamento e che, inoltre, altri undici posti si renderanno liberi entro il semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per cui, in effetti, sono disponibili alla data odierna cinquantadue posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cinquantadue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti cinquantadue posti:

A) tredici sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali;

B) due sono riservati a favore dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli istituti superiori della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere l'idoneità psico-fisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto; non potranno essere, in ogni caso, giudicati idonei gli aspiranti di statura inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro);

G) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *B*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 11 marzo 1948 n. 241);

f) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

g) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

h) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

5) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate; e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9; e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazioni o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni; non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10), della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª; nonchè, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10 della tabella stessa;

6) a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge medesima); nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

7) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

8) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

9) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo

pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

10) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto, legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi neanche coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno sostenuto le prove scritte del concorso, saranno sottoposti a visita medica e psicotecnica in Roma, da parte di una commissione medica, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunzie della commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderano, potranno chiedere di essere sottoposti alla suddetta visita prima delle prove scritte.

L'invito a sottoporsi alla visita medica e psicotecnica sarà fatto agli interessati a pena di decadenza, per cui saranno automaticamente considerati rinunziatari al concorso stesso coloro che non si presenteranno alla visita stessa.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che partecipanó al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 5, sono esonerati dalla visita medica e psicotecnica prevista dal presente articolo.

Art. 5.

Possono partecipare al presente concorso, entro il limite di un quarto dei posti e cioè, sino al numero di 13, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui all'art. 2, purchè abbiano superato presso l'accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Tale ammissione avverrà nel limite numerico indicato al comma precedente, secondo il punteggio riportato nell'esame finale del menzionato corso di applicazione.

Possono partecipare, altresì, al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nelle domande oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università od istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesco, diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che aspirano a concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica e psico-tecnica, dovranno fare espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno, a tal fine, invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, con congruo anticipo sulla data d'inizio delle prove scritte di cui al successivo art. 10.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo. ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o l'attestazione che il diploma stesso è in corso di compilazione.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal pubbblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale dal quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale (parte generale) e procedura penale;
2) diritto civile (disposizione sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);
3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;
2) economia politica e scienza delle finanze;
3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;
5) legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);
6) medicina legale;
7) nozioni di statistica;
8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese e dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;
2) telegrafia;
3) fotografia;
4) lingue straniere (francese, inglese o tedesco) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva di posti prevista dall'art. 1 del presente decreto, nonchè quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di talune categorie di cittadini ed in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza e incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1970

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1970
Registro n. 2 Interno, foglio n. 194

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
e residente in . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di cinquantadue posti di vice commissario nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;
3) di non aver riportato condanne penali;
4) di essere in possesso della laurea in . . . . . . conseguita presso . . . . in data . . . .;
5) di essere nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di . . . .;
6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . .;
7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;
8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;
9) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza

. . . . . addì . . . . .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

Autentica della firma

. . . .

N. B. — *A*) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che intendano partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 5, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio riportato nell'esame finale del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano impiegati della carriera di concetto dell'amministrazione statale con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

D) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

E) Gli aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del bando di concorso devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

F) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere — francese, inglese o tedesca — diverse da quella scelta come obbligatoria).

G) Gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica e psicotecnica prevista dall'art. 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(478)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Catanzaro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Catanzaro;

Visto il decreto ministeriale in data 4 dicembre 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Catanzaro, nell'ordine appresso indicato:

1.	Mangano dott. Gaetano	punti	81,31	su 132
2.	Armocida dott. Rocco	»	74,68	»
3.	Di Pietrantonio Saverio	»	71,50	»
4.	Luciani dott. Antonio	»	70,75	»
5.	Ronza dott. Vincenzo	»	70,59	»
6.	Bonadio Giuseppe	»	70,50	»
7.	Di Vita dott. Luigi	»	69,81	»
8.	Palatiello dott. Vincenzo	»	69,36	»
9.	Coppa dott. Gerardo	»	68,09	»
10.	Montefusco dott. Gerardo	»	68 —	»
11.	Tognocchi dott. Candido	»	67,75	»
12.	Simeone dott. Mariangelo	»	65,72	»
13.	Colia dott. Giuseppe	»	64,50	»
14.	Marino dott. Oreste, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	64 —	»
15.	Pulli dott. Italo	»	64 —	»
16.	Gentile dott. Giuseppe	»	63,50	»
17.	Tarantino dott. Vittorio	»	61,54	»
18.	De Angelis dott. Vittorio	»	61,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(371)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Modena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 aprile 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Modena;

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Modena, nell'ordine appresso indicato:

1.	Durano dott. Giustino	punti	97,86	su 132
2.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	92,22	»
3.	Di Simine dott. Eugenio	»	91,82	»
4.	Montanaro dott. Pierino	»	90,81	»
5.	Rago dott. Riccardo	»	90,79	»
6.	Cantanna dott. Pietro	»	88,88	»
7.	Arata dott. Fausto	»	88,52	»
8.	Gaggeri dott. Ernesto	»	88,50	»
9.	Gracili dott. Rino	»	81,88	»
10.	Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
11.	Ciani dott. Vittorio	»	77 —	»
12.	Frassanito dott. Luciano	»	76,18	»
13.	Ferri dott. Pasquale	punti	76 —	su 132
14.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,84	»
15.	Di Pietrantonio Saverio	»	73,50	»
16.	Luciani dott. Antonio	»	71,75	»
17.	Pieschi dott. Antonio	»	70,77	»
18.	Palatiello dott. Vincenzo	»	69,36	»
19.	Brancati dott. Giovanni Corrado	»	68,72	»
20.	Iozzia dott. Guglielmo	»	67,60	»
21.	Ciliberto dott. Luigi	»	66,50	»
22.	Simeone dott. Mariangelo	»	65,72	»
23.	Tarantino dott. Vittorio	»	62,54	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(373)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Campobasso

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Campobasso, nell'ordine appresso indicato:

1.	Buono dott. Raffaele	punti	85,79	su 132
2.	Ferretti dott. Gustavo	»	83,75	»
3.	De Cata dott. Carlo	»	82,09	»
4.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	80,95	»
5.	Passarelli Igino	»	80,22	»
6.	Russomanno dott. Guido	»	79,60	»
7.	Pittà dott. Giuseppe	»	76,96	»
8.	Pace dott. Domenico	»	76,95	»
9.	Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
10.	Lopez dott. Ugo	»	75,99	»
11.	Bartelloni dott. Manlio	»	75,86	»
12.	Russo Luigi	»	75,83	»
13.	Felice dott. Pio	»	75,09	»
14.	Spani dott. Tommaso	»	75,06	»
15.	Guarini dott. Giuseppe	»	75,02	»
16.	Milano dott. Alberto	»	74,66	»
17.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	74,57	»
18.	Geraci dott. Vincenzo	»	72,92	»
19.	Tucci dott. Domenico	»	72,57	»
20.	Mauro dott. Luigi	»	72,47	»
21.	Marchese dott. Francesco	»	72,21	»
22.	Pulli dott. Italo	»	71,90	»
23.	Pastore dott. Ettore	»	71,81	»
24.	Di Giovine dott. Gaetano	»	71,68	»
25.	Crisopulli dott. Domenico	»	70,27	»
26.	Mussetti Tranquillo	»	68,75	»
27.	Maddalone Pasquale	»	68,60	»
28.	De Angelis dott. Vittorio	»	68,43	»
29.	Perruggino Giovanni	»	67,66	»
30.	Bruschi dott. Vinicio	»	67,64	»
31.	Di Stefano Ruggiero	»	67,50	»
32.	Casazza Egidio	»	67,25	»
33.	Dalmazzo Francesco	»	67,06	»
34.	Forlani dott. Remo	»	65,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(372)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice per la sede di Roma, del concorso per esame-colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 50, foglio n. 372, con il quale veniva bandito un concorso per esame-colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui centoquarantacinque per la sede di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame-colloquio a centoventi posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per la sede di Roma, risulta così composta:

Presidente:

Agresti dott. Vito, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Grisolia prof. Mario, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione;

Ozzella dott. Annibale, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione;

Regoli dott. Domenico, vice rettore nei convitti, Roma;

Matthiae prof. Guglielmo, soprintendente alle gallerie, Roma.

Il dott. Aurelio Adorno, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969. Spesa presumibile L. 50.000 (cinquantamila).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1969
Registro n. 82 *Pubblica istruzione, foglio n.* 278

(415)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina delle sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1969, n. 10850, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969, registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 252, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 64/P.2.1.1. in data 6 giugno 1969, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti sottocommissioni esaminatrici:

1ª *Sottocommissione*:

Pera dott. Carlo, ispettore capo superiore, membro;
Mastrobuoni dott. Guido, ispettore capo, membro;
Aracri prof. Basile, insegnante di lettere, membro;
Di Filippo prof. Domenico, insegnante di matematica, membro;
Federico dott. Lelio, ispettore principale, segretario.

2ª *Sottocommissione*:

Semenza dott. Ercole, ispettore capo superiore, membro;
Brocchieri dott. ing. Vittorio, ispettore capo superiore a riposo, membro;
Di Matteo prof. Giuseppe, insegnante di lettere, membro;
Rimoli prof. Egle, insegnante di matematica, membro;
Ordine avv. Mario, ispettore principale, segretario.

3ª *Sottocommissione*:

Saltalamacchia dott. Attilio, ispettore capo superiore, membro;
Pighini dott. ing. Luigi, ispettore capo superiore a riposo, membro;
Felli prof. Emiliano, insegnante di lettere, membro;
Sbrocca Alessandroni prof. Mirella, insegnante di matematica, membro;
Causarano Franco, coadiutore capo, segretario.

4ª *Sottocommissione*:

Rolandi dott. Carlo, ispettore capo superiore, membro;
Antonelli dott Paolo, ispettore capo, membro;
Fasciotti prof. Fernando, insegnante di lettere, membro;
Mancia prof. Giorgini, insegnante di matematica, membro;
Bassani dott. Angelo, segretario superiore di 1ª classe, segretario.

5ª *Sottocommissione*:

Gambetta dott. Armando, ispettore capo superiore, membro;
Picchione dott. ing. Stefano, ispettore superiore ad honorem a riposo, membro;
Massara prof. Vincenzo, insegnante di lettere, membro;
Bonadonna prof. Renato, insegnante di matematica, membro;
Pardo dott. Mario, ispettore principale, segretario.

6ª *Sottocommissione*:

Di Falco dott. ing. Mario, ispettore capo superiore, membro;
Macrì dott. Giuseppe, ispettore capo, membro;
Di Biasio prof. Fernando, insegnante di lettere, membro;
Romiti prof. Antonio, insegnante di matematica, membro;
De Chiara dott. Giovanni, ispettore principale, segretario.

7ª *Sottocommissione*:

Cesari dott. Filippo, ispettore capo superiore, membro;
Stracciati dott. ing. Guglielmo, ispettore capo superiore a riposo, membro;
Capuano Abbruzzesi prof. Lidia, insegnante di lettere, membro;
Cirinei prof. Giulia, insegnante di matematica, membro;
Passaro dott. Giuliano, ispettore principale, segretario.

8ª *Sottocommissione*:

Cici dott. Mario, ispettore capo superiore, membro;
Giudici dott. Fernando, ispettore capo, membro;
Gasperini prof. Rocchina, insegnante di lettere, membro;
Bellomo prof. Carmela, insegnante di matematica, membro;
Albano rag. Giuseppe, segretario capo, segretario.

9ª *Sottocommissione*:

Inglese dott. Giuseppe, ispettore capo superiore, membro;
Patelli dott. Paride, ispettore capo, membro;

Mazzaroppi prof. Antonio, insegnante di lettere, membro;
Bossi prof. Giovanni, insegnante di matematica, membro;
Zazza Elio, coadiutore capo, segretario.

10ª *Sottocommissione*:

Franchi dott. Eugenio, ispettore capo superiore, membro;
Botta dott. Mario, ispettore capo, membro;
De Meis prof. Mario, insegnante di lettere, membro;
Pozzi prof. Edoardo, insegnante di matematica, membro;
Guerriero Leopoldo, segretario capo, segretario.

11ª *Sottocommissione*:

Alferazzi dott. Aurelio, ispettore capo superiore, membro;
Aiello dott. Orlando, ispettore capo, membro;
Santilli prof. Italo, insegnante di lettere, membro;
Giannoli prof. Maria Luisa, insegnante di matematica, membro;
Covanti Luigi Maria, segretario superiore, segretario.

12ª *Sottocommissione*:

Mori dott. ing. Edoardo, ispettore capo, membro;
D'Andrea dott. prof. Raffaele, ispettore capo superiore a riposo, membro;
Alfano prof. Alfredo, insegnante di lettere, membro;
Magno prof. Carlo, insegnante di matematica, membro;
Carlucci dott. Ferdinando, segretario superiore, segretario.

13ª *Sottocommissione*:

Brillante dott. Ernesto, ispettore capo, membro;
Baroncelli dott. Luciano, ispettore capo, membro;
Barchisi prof. Roberto, insegnante di lettere, membro;
Busnengo prof. Elisa, insegnante di matematica, membro;
Boarelli Elio, segretario capo, segretario.

14ª *Sottocommissione*:

Scolastico dott. ing. Umberto, ispettore capo superiore, membro;
Barletta dott. Ennio, ispettore capo, membro;
Sorino prof. Luca, insegnante di lettere, membro;
Rinauro prof. Ettore, insegnante di matematica, membro;
Liberati Alvezio, segretario capo, segretario.

15ª *Sottocommissione*:

Giaffei dott. Mario, ispettore capo, membro;
De Lucia dott. Ermanno, ispettore capo, membro;
Andreacchi prof. Domenico, insegnante di lettere, membro;
D'Agostino prof. Giuseppe, insegnante di matematica, membro;
Belli Aldo, segretario capo, segretario.

16ª *Sottocommissione*:

Tagliaferri dott. Giuseppe, ispettore capo superiore, membro;
Cardegari dott. Enrico, ispettore capo, membro;
Adami prof. Angelo, insegnante di lettere, membro;
Farina prof. Nicola, insegnante di matematica, membro;
Cutroni dott. Paolo, ispettore principale, segretario.

17ª *Sottocommissione*:

Favilli dott. ing. Renzo, ispettore capo superiore, membro;
Matteucci dott. Armando, ispettore capo, membro;
Sauro prof. Nicola, insegnante di lettere, membro;
Aiala prof. Filippa, insegnante di matematica, membro;
De Simone Luigi, revisore superiore, segretario.

18ª *Sottocommissione*:

Cespa dott. Odoardo, ispettore capo, membro;
Brancaccio dott. Raffaele, ispettore capo, membro;
Siragò prof. Francesco, insegnante di matematica, membro;
Anzellotti prof. Adriana, insegnante di matematica, membro;
Coletti dott. prof. Giovanni, ispettore principale, segretario.

19ª *Sottocommissione*:

Buccarelli dott. Pietro, ispettore capo superiore, membro;
Fontanieri dott. Renato, ispettore capo, membro;
Cafaro prof. Domenico, insegnante di lettere, membro;
Berardi prof. Giorgio, insegnante di matematica, membro;
Cialdini dott. Gaetano, ispettore principale, segretario.

Roma, addì 23 dicembre 1969

Il direttore generale: FIENGA

(358)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo stesso anno, registro n. 9, foglio n. 270, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:

Esposito De Falco prof. Salvatore, ordinario di economia politica nell'Università di Parma;

Arcangioli prof. Simonetto, docente di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Roma;

Giordano dott. Salvatore, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Andronio dott. Beniamino, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Danieli dott. Giovanni.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1969
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 83

(479)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1969, avranno luogo in Roma, presso il Centro studi penitenziari, sito in via Giulia n. 52, nei giorni 24, 25, 26 e 27 febbraio 1970, alle ore 8.

(544)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a tre posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dello Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 22 marzo 1969 e al decreto ministeriale 7 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 15 settembre 1969, avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 19, 20, 21 e 23 febbraio 1970, alle ore 9.

(565)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1648 del 27 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 nei comuni di Bajardo e Imperia;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 3970 del 13 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 2 ottobre 1969, n. 250;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla commissione medesima;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e l'art. 55 del regio decreto n. 281 suddetto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Gandolfi Prospero	punti	70,018	su 120
2. Ciocca Francesco	»	64,262	»
3. Scapuzzi Giovanni .	»	61,636	»
4. Testa Bernardo .	»	59,754	»
5. Massazza Luigi	»	47,785	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Imperia, addì 23 dicembre 1969

Il medico provinciale: SCARDINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1968;

Viste le domande dei candidati inclusi nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi nei comuni e nelle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Gandolfi Prospero: Imperia 2ª Zona;
Ciocca Francesco: Bajardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Imperia, addì 23 dicembre 1969

Il medico provinciale: SCARDINA

(348)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 3911 e 3912 in data 29 maggio 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si è resa vacante la condotta medica del comune di Castropignano;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 17 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Iannone Isidoro è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Castropignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Campobasso, addì 19 dicembre 1969

Il medico provinciale: TANAS

(278)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.